



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER LA SALUTE
L'ASSESSORE

Modifica del limite di rimborsabilità dei medicinali inibitori della pompa acida.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
- Visto** il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
- Visto** l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 23 dicembre 2000, n.388;
- Vista** la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Visto** il D.M. 12.01.2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza (G.U. n. 65 del 18.03.2017);
- Visto** il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed in particolare l'art. 48 " Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L.n. 269/2003;
- Vista** la legge 30 dicembre 2004, n 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;
- Vista** l'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art.12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
- Vista** la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata" ed in particolare l'art. 9;
- Visto** il D.A. n. 2125 del 07 novembre 2016 con il quale è stato rideterminato il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. nell'ambito della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida, corrispondente al costo SSN minore per le confezioni da 14 e da 28 unità posologiche ad alto e a basso dosaggio;
- Vista** la determinazione AIFA n. 884/2017, pubblicata sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2017, con la quale sono state riclassificate in fascia A Nota 1-48 le confezioni da 28 capsule in blister della specialità medicinale Omeprazolo Doc, con un prezzo di rimborso pari € 4,64 per le confezioni a basso dosaggio (10 mg) e € 8,45 per le confezioni ad alto dosaggio (20 mg);
- Ritenuto** pertanto di dover modificare il D.A. 2125/2016, individuando un limite di rimborsabilità, allineato a quello più basso disponibile, per i medicinali appartenenti alla categoria ATC4 A02BC;
- Visto** il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Vista** la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

DECRETA

Art. 1) A modifica dell'articolo 1 del D.A. n. 2125 del 07 novembre 2016, nell'ambito della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida (ATC A02BC), ove prescritti su ricettario S.S.N. alle condizioni e limitazioni previste dalle note AIFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni autorizzate di cui alle relative schede tecniche, il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. è quello determinato sulla base del costo per confezione da 14 unità posologiche, riferito al prezzo al pubblico, non superiore ad € 4,23 per le specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio (lansoprazolo 30 mg, omeprazolo 20 mg, esomeprazolo 40 mg, pantoprazolo 40 mg e rabeprazolo 20 mg) e € 2,32 per quelle a basso dosaggio (lansoprazolo 15 mg, omeprazolo 10mg, esomeprazolo 20 mg e 10 mg, pantoprazolo 20 mg e rabeprazolo 10 mg).

Il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. per confezione da 28 unità posologiche è pari ad € 8,45 per le specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio e € 4,64 per quelle a basso dosaggio.

La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra determinato e il prezzo del farmaco prescritto con costo per confezione superiore a quello fissato, è corrisposta dall'utente.

Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 12/07, come disciplinato con decreto 17 maggio 2007, n. 859."

Art. 2) Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Palermo li, 04 LUG. 2017

Il Dirigente Generale
Avv. Ignazio Tozzo

L'Assessore Regionale per la Salute
On.le Baldassare Gucciardi

